

Ordinanza n°9

**COMUNE DI PIODE**

Oggetto: Disposizioni per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi, utilizzo di bombolette, razzi e mortaretti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che è ormai consuetudine sempre più diffusa nel periodo delle festività natalizie e nella notte di capodanno effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di pericolo per la pubblica incolumità, oltre che di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini per il mancato rispetto delle precauzioni nell'uso dei prima citati mezzi, sopra tutto ove esso avvenga in luoghi frequentati come piazze e vie cittadine.

Rilevato che le scarse precipitazioni, e in particolare la totale mancanza della neve ha creato una situazione di siccità e il conseguente pericolo di innesco di incendi di sterpaglie e cespugli presenti in prossimità dei centri abitati, e che spesso sono i minori che fanno uso in modo incontrollato di tali artifici senza adottare le misure di cautela necessarie ad evitare pericoli di incendio e danni per le persone, animali e cose.

Ritenuto pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico esplodente e non, in tutto il territorio comunale.

Visto l'art. 703 C.P.C. **Visto** l'art. 57 T.U.L.P.S e l'art. 101 del relativo regolamento.

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

Dalla data odierna sino al 15 gennaio 2024 Il divieto di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico nelle vie e nelle piazze di tutto il territorio comunale, in tutti i luoghi in genere frequentati ed in prossimità di abitazioni e di attività ricettive, nonché in prossimità dei boschi o zone verdi con presenza di vegetazione secca.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.
25.00 a €. 500.00 da applicarsi con le modalità di cui gli art.li 16 e ss. della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. **Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato.**

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco



Dalla Residenza Municipale li, 28/12/2023 Comune di Piode – Via Roma, n. 13 – 13020 PIODE – Tel. 0163/71155 -fax 732700
COMUNE DI PIODE mail: municipio@comune.piode.vc.it

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 29/12/2023

al 13/01/2024

IL MESSO COMUNALE